L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI NELLA RIFORMA DEL *CODE CIVIL*

Di Aurelio Gentili

SOMMARIO: 1. Gli obiettivi. – 2. Eliminazioni e assenze. – 3. Aggiunte e modifiche. – 4. Conclusioni.

ABSTRACT. *La riforma del code civil muta la fisionomia delle regole sull'interpretazione del contratto, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo della securité juridique. Lo scritto si interroga sull'effettiva portata delle innovazioni di simplifier e clarifier rispetto allo scopo prefissato dalla riforma.*

The reform of Code Civil changes the features of the rules of interpretation in contracts law, aiming the objective of a securité juridique. The essay questions the effective consequences of innovations, such as simplifier and clarifier, on the reform's purposes.

1. Gli obiettivi

Si può rimodernare la Tour Eiffel? Quale che sia la risposta con la riforma dei nove articoli del *Code civil* un monumento assai più antico cambia fisionomia. Le prime pietre dell'ermeneutica francese erano state poste dal diritto romano. L'architettura seicentesca le era stata data da Domat. Rimaneggiata nella costruzione tardo barocca delle dodici regole di Pothier, aveva preso il suo assetto definitivo nella sintesi in stile primo impero voluta dai codificatori.

Ma nulla resiste per sempre al tempo. Ed eccoci di fronte alla ricostruzione. Certo i francesi in fatto di stile ci sanno fare. Gli ammodernamenti si inseriscono bene nel vecchio edificio. Ma guardando attentamente si scorgono le trasformazioni: abrogazioni e aggiunte. Esse rispondono a un nuovo progetto.

Prima facie, dei tredici scopi che il *Rapport au President de la République* enuncia come obiettivi della riforma[1] solo due si riferiscono certamente alle innovazioni sull'interpretazione. Uno tacitamente: "*2° simplifier le règles applicables*": l'*Ordonnance* riduce i nove articoli (da 1156 a 1164) a soli cinque (1188-1192). Uno esplicitamente: "5° *Clarifier les dispositions relatives a l'interprétation du contrat e spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion*": i testi sono tutti mutati, vedremo tra poco come.

Ma a ben vedere anche su queste innovazioni, *simplifier*, *clarifier*, ha influito quel che viene definito l'*objectif de la réforme*: la *securité juridique* attraverso la *prise en considération de la jurisprudence*. Una sicurezza e modernità che dovrebbero accrescere l'attrattiva del diritto francese nella competizione tra ordinamenti.

2. Eliminazioni e assenze

Può essere utile partire dalle abrogazioni.

Una premessa: come tutti sanno, il *Code civil* ed il nostro erano per questa parte del tutto analoghi, quasi una traduzione, con due aggiunte: la nostra disposizione sulla rilevanza ermeneutica del comportamento (art. 1362, 2° c., c.c.) e quella sul principio di buona fede (art. 1366 c.c.). Vale perciò la pena di esaminare le modifiche facendo riferimento alla nostra normativa.

La riforma ha soppresso, ritenendole inutili, le disposizioni:

a) sull'interpretazione delle clausole ambigue secondo la materia del contratto (da noi l'art. 1369),
b) sulla possibile lettura restrittiva dei termini generali (da noi l'art. 1364),
c) sulla possibile lettura estensiva dell'espressione di casi (da noi l'art. 1365),
d) sull'interpretazione secondo gli usi locali (da noi l'art. 1368, 1° comma),
e) e sull'inserimento delle clausole d'uso (da noi l'art. 1340).

Di queste disposizioni è stato constatato il raro uso giurisprudenziale e la scarsa utilità. E si può essere d'accordo. Ma forse non per quella sulla materia del contratto. Quanto a questa, considerando come la tipizzazione della contrattazione (*contrats-type*) imponga di tener conto oggi degli usi di settore in luogo di quelli locali[2], usi di settore appunto spiegati dalla materia del contratto, viene il dubbio che si sia troppo sfrondato.

Alle mancanze dovute ad abrogazioni si può accostare una singolare mancanza dovuta ad una significativa omissione. Va premesso che nelle *Dispositions liminaires* la riforma ha sentito l'utilità di inserire l'enunciazione normativa di principi generali; tra questi (nel nuovo art. 1104) la buona fede. La nuova disposizione stabilisce che i contratti «*doivent être négocies, formés et exécutès de bonne foi*». Il *Rapport* sottolinea l'importanza attribuita all'equilibrio contrattuale ed alla protezione del contraente debole, ed è verosimile che l'enunciazione del principio di buona fede serva soprattutto a questo.

Ebbene, tra le disposizioni sull'interpretazione *non* è stato inserito alcun riferimento alla buona fede.

O meglio: è stato inserito, con l'aggiunta di un comma alla disposizione iniziale, il riferimento alla necessità di intendere in modo piano e conformemente agli usi linguistici ed alle circostanze del caso, scartando letture capziose, artate o improbabili. Questa regola, che da noi si usa chiamare di buona fede soggettiva, è oggi codificata nell'art. 1188, 2° comma, con il precetto che quando l'intenzione comune non può essere svelata il contratto si interpreta secondo il senso che gli darebbe una persona ragionevole che fosse nella stessa situazione. La scelta si rifà a un orientamento dottrinale e giurisprudenziale consolidato, non solo in Francia, e trae la forma espositiva da diversi esempi di *soft Law*.

Ma resta fuori l'accezione oggettiva di buona fede propria del citato nuovo art. 1104; che però come

[1] *Réforme du droit des obligations, à jour de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Introduction*

[2] Idea diffusa nella dottrina francese contemporanea: cfr. A. BÉNABENT, *Droit civil. Les obligations*, §274, p. 205 ss, per il quale i *contrats-types* richiedono interpretazioni uniformate.

visto investe la negoziazione, la formazione e l'esecuzione ma non l'interpretazione. L'accezione, cioè, di conformità ai valori dell'ordinamento, che appare la più rilevante per l'equilibrio e la protezione del contraente debole, risultati certamente perseguiti dalla riforma.

Ne segue, mi pare, che nella scelta della riforma la buona fede nel primo senso concorre, almeno subordinatamente all'indagine sull'intenzione, all'interpretazione corretta. Ma non vi concorre la buona nel secondo senso. E non saprei dare a ciò altro significato che la diffidenza per metodi ermeneutici che più che corretti risultano correttivi.

3. Aggiunte e modifiche

Veniamo alle riformulazioni.

La più importante è nella disposizione iniziale. Il volontarismo sotteso al codice del 1804, con la sua preoccupazione per l'intenzione comune come strumento di libertà politica e di utilità economica, aveva portato a prescrivere all'interprete di *rechercher quelle a été la commune intention*. Né poteva essere diversamente, perché in quella visione la *convention* non è che la *commune intention*. Non per nulla il *Code civil* è il codice del trionfo del consensualismo.

Con uno slittamento espressivo apparentemente modesto, che a prima vista sembra un mutamento puramente lessicale, nella riforma tutto cambia: viene espressa una teoria ermeneutica diversa. Come ora vedremo:

- l'interpretazione del contratto non coincide più con la ricerca dell'intenzione comune,
- ed anzi questa è superabile in due casi: 1) quando non si trovi; 2) quando non si debba cercare.

L'interpretazione del contratto non coincide più con la ricerca dell'intenzione comune. Ieri interpretare significava chiedersi *quelle a été la commune intention.* Oggi il contratto si interpreta *d'après la commune intention*. Dunque la *convention* non è più identificata nella *commune intention.* La *commune intention* resta importante ma è altro. Quel che si interpreta, sia pure *d'après la commune intention* è il testo del contratto. La *convention* è ancora intesa ai sensi del nuovo art. 1101 come *accord de volontés*, ma questo non è più l'*oggetto* ma solo uno *strumento* dell'interpretazione: quell'intento pratico comune *d'aprés le quel* si può far luce sul senso del testo. Non ci sono regole per cercarlo, e tutto può servire, come da tempo indica la dottrina[3].

La ricerca dell'intenzione comune è poi superabile.

Anzitutto quando non si trovi: se non si trova, si interpreta come visto secondo ragionevolezza.

Inoltre quando sia addirittura esclusa. Recependo un insegnamento fermissimo nella giurisprudenza e nella dottrina[4], oggi è norma espressa (nuovo art. 1192) che non si possano interpretare le clausole chiare e precise, a pena di snaturamento del contratto.

Il punto è della massima importanza perché la *denaturation* è l'unico caso in cui l'interpretazione del giudice del merito è suscettibile di censura in cassazione[5]. E la trasformazione in diritto vigente del diritto vivente lo conferma. Ma resta misterioso teoricamente – accantonati gli ovvi motivi pragmatici – quando la clausola sia da ritenere chiara e perché le clausole chiare non potrebbero essere infedeli all'intenzione e allora suscettibili di interpretazione alla luce dell'intenzione rivelata dal contesto del contratto.

La realtà è che questo è uno dei punti più problematici di ogni ermeneutica e non ci si poteva attendere dalla riforma una soluzione epistemologicamente valida: un codice non è un trattato. Ne è stata fornita una empiricamente prudente, che di fatto introduce il principio *in claris non fit interpretatio,* con i suoi vantaggi e i suoi limiti. Poiché tra gli scopi della riforma è la competizione con gli altri ordinamenti, e quindi principalmente con il *common Law*, è lecito pensare che i riformatori si siano voluti accostare al formalismo e letteralismo interpretativo che in questo si pratica soprattutto nei contratti tra imprese.

È stata poi riformulata la disposizione sull'interpretazione sistematica (art. 1189).

Anzitutto la riforma migliora il criterio introducendo il concetto di *coerenza* dell'intero atto. Una coerenza che nella realtà può mancare, ma che l'interprete deve cercare, adattando se possibile ad essa il senso di ciascuna clausola.

Inoltre viene estesa la portata del criterio sistematico, che ora investe espressamente il caso di contratti economicamente collegati.

Una novità a livello espressivo è stata introdotta nella regola (art. 1190), già presente, per cui il contratto predisposto si interpreta a favore dell'aderente.

Ma vi è stata aggiunta una novità a livello concettuale, che rasenta i principi del nostro art. 1371 c.c., per cui il contratto negoziato si interpreta contro il creditore ed in favore del debitore. Non pare

[3] Cfr. ad es. PH. MALINVAUD, *Droit des obligations*, § 477, p. 302.

[4] J. GHESTIN, M. BILLIAU, Ch. JAMIN, *Les effets du contrat*, § 25, § 28.

[5] A. BENABENT, *Droit civil. Les obligations*, op. loc. ultt. citt.

però che la scelta, soprattutto per il modo di compierla, sia troppo felice. Sia perché questi ruoli sono spesso distribuiti tra le parti, sia perché dicono poco o nulla sulla realtà dell'operazione e sulla forza contrattuale delle parti; sia perché l'equilibrio può soffrire di una interpretazione che in rapporto ad un'unica clausola dubbia segua la regola di depotenziare l'obbligazione.

Va poi ricordato che nel campo dei contratti del consumatore opera comunque come da noi la disposizione del codice di settore che richiede clausole chiare e comprensibili e che instaura nel dubbio la prevalenza del senso più favorevole al consumatore.

Infine, è stato semplificato il lessico della regola (art. 1191), da noi contenuta nell'art. 1367 c.c., dell'interpretazione conservativa. Ma il lessico migliorato non risolve i soliti dubbi: e se la scelta è tra un effetto maggiore ed uno minore?

4. Conclusioni

Insomma: si può rimodernare la tour Eiffel? È un difficile problema.

Da un lato, la riforma è nel complesso una brillante operazione. Il nostro legislatore avrebbe molto da apprendere dalla *clarité* con cui quello francese sa tuttora esprimersi. Non so se un moderno Stendhal prima di mettersi a scrivere rileggerà l'*ordonnance*, ma potrebbero utilmente leggersela certi uffici legislativi nostrani.

Dall'altro, sono certo che milioni di visitatori stranieri, anche in questi tempi insicuri, continueranno a visitare la tour Eiffel. Ma non sono altrettanto certo che, nonostante la sua perseguita *securité juridique,* milioni di contraenti stranieri in cerca di una legge visiteranno il diritto contrattuale francese.